

Il tribunale di Ferrara consente la nomina del soggetto cui affidarsi. Nuovo segmento per i legali

Fallimento, l'azienda sceglie il perito

In caso di ristrutturazione via libera al consulente di parte

DI VITA LO RUSSO

Con l'ordinanza del 3 dicembre 2009 firmata dal giudice Stefano Giusberti del Tribunale di Ferrara, la giurisprudenza conferma in maniera incisiva e inequivocabile, l'orientamento che si venuto a delineare lo scorso anno, sulla nomina del perito cui spetta avallare il piano di ristrutturazione d'azienda.

Il perito, che interviene a proteggere l'azienda dalle rivalse da parte dei creditori, così come previsto dall'articolo 67 che ha riformato la legge fallimentare (decreto legislativo n.169 del 2007), potrà infatti essere nominato dalla stessa azienda che predispone la ristrutturazione.

In altre parole, l'azienda che vuole rilanciarsi sul mercato potrà nominarsi un consulente indipendente, cioè che non abbia avuto rapporti pregressi continuativi e stabili, per verificare le condizioni di asseverazione del piano alle azioni revocatorie.

Deve trattarsi di un professionista contabile o di un revisore, che per competenze richieste appartiene all'ordine dei commercialisti, il quale comunque, nelle ristrutturazioni più complesse, potrà appoggiarsi a un team di avvocati fiscalisti o di esperti di diritto fallimentare, per i quali si potrebbe venire a creare una nuova nicchia di mercato.

La disposizione del tribunale di Ferrara, ha detto **Gianluigi Serafini**, co-managing partner dello *studio Lexjus Sinacta*, che assieme alla collega **Anna Rita Roncuzzi** ha seguito il giudizio per conto della *CMR, la Cooperativa Muratori Riuniti scarl* chiamata in causa dalle banche finanziatrici sulla nomina del

perito, risolve una questione aperta un anno fa, con l'ultima modifica della legge fallimentare, che non chiariva nel testo dell'articolo 67, a chi competeva la nomina dell'esperto in grado di accogliere il piano di risanamento protetto da revocatoria.

Il fatto che la giurisprudenza abbia scelto di affidare all'imprenditore la scelta del perito di asservimento del piano di ristrutturazione accelera la procedura di risanamento.

È probabile infatti che l'amministratore metta al suo fianco un commercialista di fiducia

che pur non avendo mai direttamente certificato i bilanci, conosce nei dettagli la storia e le esigenze aziendali.

I tempi di raccordo tra azienda e perito in questo modo sono destinati ad accorciarsi. Così

come i tempi di formulazione e di approvazione del piano.

Serafini fa inoltre riferimento a un secondo vantaggio. Quello della riservatezza.

La riservatezza ha un ruolo strategico nella ristrutturazione di un'azienda, spiega, la quale per sopravvivere deve poter continuare a stare sul mercato, continuando a stipulare contratti, individuare clienti, siglare ordini di

acquisto, ottenere finanziamenti.

Alle volte, anche se ci sono i requisiti per rilanciare un'attività, la notizia di una ristrutturazione può bloccare l'accesso al credito, o semplicemente gli ordinativi. Entrambe le ipotesi potrebbero rivelarsi fatali per la sopravvivenza dell'azienda. Per questo quindi la scelta del perito di fiducia diventa uno strumento di autotutela aziendale.

Resta qualche dubbio sull'effettiva indipendenza del professionista, che, pur non incappando direttamente nel conflitto di interessi, potrebbe avallare un piano, protetto da revocatorie,

non del tutto garantista.

Anche su questo punto per l'avvocato Serafini, un esperto di diritto fallimentare e di corporate che assiste clienti del calibro di Kerself, assicura che il ruolo del perito garantito dalle disposizioni in materia di fusioni previste dall'articolo 2409 del codice civile. Di modo che i creditori non corrano rischi.

© Riproduzione riservata



Gianluigi Serafini

